




**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN
OUTSOURCING DEI SERVIZI INTEGRATI DEL CENTRO UNICO PRESTAZIONI
AMBULATORIALI E SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER LE ESIGENZE
DELL’ASP, DELL’ASM, DELL’AOR S. CARLO DI POTENZA E DELL’IRCCS CROB DI
RIONERO IN VULTURE**

SIMOG GARA N. 8237985


ALLEGATO C

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA



Sommario

Art. 1. Oggetto.....	3
Art. 2. – Durata del servizio.....	3
Art. 3. - Stipulazione del contratto.....	4
Art. 4. - Spese contrattuali ed oneri diversi	5
Art. 5. - Periodo di prova.....	5
Art. 6. - Obblighi relativi al personale	5
Art. 7. - Controllo sulla esecuzione del contratto	5
Art. 8. - Verifica di conformità	6
Art. 9. - Revisione prezzi.....	6
Art. 10. - Quinto d’obbligo e varianti	6
Art. 11. - Modalità di pagamento	7
Art. 11. - Penalità.....	7
Art. 12. - Modalità di applicazione delle penalità.....	8
Art. 13. - Risoluzione del contratto.....	9
Art. 14. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità	10
Art. 15. – Clausola sociale	10
Art. 16. - Foro competente.....	10
Art. 17. - Norma di rinvio	11



Art. 1. Oggetto

Oggetto del presente capitolato speciale è la fornitura in outsourcing dei servizi di gestione del Centro Unico di Prenotazione (CUP) per attività di Front-Office, Back-Office, Supporto Amministrativo e Coordinamento per le esigenze dell'ASP (Azienda Sanitaria Locale di Potenza), dell'ASM (Azienda Sanitaria Locale di Matera), dell'Azienda Ospedaliera Regionale "S. Carlo" di Potenza e dell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture (PZ) per la durata di 3 (TRE) anni. Le caratteristiche tecniche del servizio sono riportate nel Capitolato Tecnico di gara allegato al Disciplinare di gara.

Art. 2. – Durata del servizio

Il contratto, da stipularsi separatamente per ciascun lotto, avrà **durata di 3 anni** con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o da diversa data che sarà concordata all'atto della stipula.

La SA, prima della scadenza contrattuale, ha facoltà di procedere alla ripetizione del servizio ai sensi dell'art. 63 comma 5 del Codice **per ulteriori 24 mesi** previo attestato del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) di regolare esecuzione dell'attività svolta.

In ogni caso, la SA si riserva di attivare la prosecuzione del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice e, comunque, sino alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso la Ditta è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA.

Il valore complessivo dell'appalto è calcolato sulla durata massima possibile dell'affidamento, pari a 5 anni (3+2) oltre all'eventuale facoltà di esecuzione di ulteriori attività ai sensi dell'art. 106 c.12 del Codice (calcolato sull'importo contrattuale) e, infine, all'eventuale proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 c.11 del Codice.


La durata di 5 anni, così come le eventuali proroghe, tuttavia, non costituiscono un obbligo per l'azienda né un diritto per la Ditta aggiudicataria.

La SA si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto per suo motivato ed insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che la Ditta possa pretendere danno o compensi di sorta. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

E' escluso ogni rinnovo tacito.

Nell'attesa della definizione di un nuovo contratto, la Ditta sarà tenuta a continuare il servizio alle stesse condizioni già pattuite per un successivo periodo massimo di mesi sei.

Al termine del servizio, anche in presenza di nuova aggiudicazione a favore di altro soggetto, la Ditta si impegna a garantire la regolarità del servizio, nonché il necessario supporto ed assistenza per consentire alla SA di erogare al meglio i propri servizi nelle more dell'avvio del nuovo contratto.



La suddetta clausola costituisce specifico patto contrattuale e, pertanto, in caso di inadempienza la SA si rivarrà sul deposito cauzionale.

La risoluzione, estensione o riduzione del contratto, potrà pure avvenire in via anticipata, a seguito di modifiche dell'ambito territoriale della SA o variazione delle funzioni o soppressione dei servizi oggetto della presente gara, e ciò senza alcun aggravio per la SA stessa per risarcimento, indennizzo o altro titolo.

Art. 3. - Stipulazione del contratto

La Stazione Appaltante (SA), una volta disposta l'aggiudicazione efficace definitiva, procede ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs s. n. 50/2016.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente documentazione:


- garanzia fideiussoria nelle modalità e forme indicate all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
- comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio;
- polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti alla SA ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti dell'aggiudicatario nell'espletamento dell'attività di appalto, con massimale per sinistro pari ad almeno 2 (due) milioni di euro;
- estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare in relazione al presente appalto e generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché dichiarazione contenente l'impegno a comunicare ogni modifica relativa a tali dati.

Qualora dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia e/o dall'esame della documentazione risultasse che la DA non sia in possesso dei requisiti per l'esecuzione del servizio, la SA disporrà la revoca dell'aggiudicazione.

Il contratto, da stipularsi ai sensi, nei tempi e nelle forme previsti all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà immediatamente impegnativo per le parti e verrà registrato a cura della SA.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, oltre al presente Capitolato Speciale:

- l'Offerta tecnica ed economica aggiudicata;
- la polizza fideiussoria;
- il disciplinare di gara;



- Il capitolato tecnico
- Il DUVRI di cui all'Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008;
- la polizza RCVT a copertura di possibili danni a persone e/o cose nel corso di esecuzione del contratto.

Art. 4. - Spese contrattuali ed oneri diversi

Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro, accessorie e conseguenti saranno per intero a carico della DA.

Art. 5. - Periodo di prova

La SA effettuerà un congruo periodo di prova di durata pari a tre mesi, decorrenti dalla data di avvio del servizio, al fine di effettuare le valutazioni di merito in relazione alla rispondenza del servizio alle prescrizioni di gara ed all'offerta aggiudicata e, in caso negativo, potrà dare luogo alla risoluzione unilaterale e motivata del contratto.

In tale eventualità alla DA spetterà il solo corrispettivo del lavoro eseguito decurtato dell'importo di eventuali penali applicate, con esclusione di qualsiasi indennizzo o rimborso.

Art. 6. - Obblighi relativi al personale

Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente appalto sarà soggetto alla verifica della propria presenza, nel luogo di lavoro assegnato, mediante l'utilizzo dei sistemi di rilevazione attivati dalla DA.

Sarà cura della DA garantire la verifica del regolare espletamento dei servizi, richiesti dalla Stazione Appaltante, nell'ambito di ciascun Lotto.

La DA dovrà assicurare la Formazione personale anche con riferimento al Codice di comportamento vigente presso la Stazione Appaltante.

Art. 7. - Controllo sulla esecuzione del contratto

La SA eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

Resta inteso che, in ogni caso, la SA non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la DA ed il personale da questa dipendente.

La DA non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.



Art. 8. - Verifica di conformità

La conformità del servizio oggetto del contratto è verificata dalla SA nel rispetto dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il protocollo di verifica sarà stabilito secondo modalità e tempistica definite in maniera autonoma dalla SA.

La DA dovrà fornire, su richiesta della SA, eventuale necessaria documentazione utile a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di verifica.

La regolare verifica del servizio non esonera comunque la DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica stessa, bensì accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata dalla SA ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati della SA, fa egualmente stato contro di essa.

Art. 9. - Revisione prezzi

La revisione dei prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..


I contratti ad esecuzione periodica e continuativa sono sottoposti alla revisione dei prezzi, su richiesta adeguatamente motivata della parte interessata ed a seguito di apposita istruttoria, con decorrenza, ove accettata, dal momento della richiesta stessa e, pertanto, non retroattiva.

Art. 10. - Quinto d'obbligo e varianti

Fatto salvo quanto stabilito all'art 2 del presente Capitolato, in merito all'eventuale facoltà di esecuzione di ulteriori attività ai sensi dell'art. 106 c.12 del Codice (calcolato sull'importo contrattuale), in caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del contratto, la DA non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

La SA si riserva di apportare modifiche non stanziabili al contratto ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. e) del Codice per un importo non superiore al 2% dell'importo contrattuale.

È fatta comunque salva la facoltà della SA di richiedere ulteriori riduzioni delle prestazioni contrattuali in ossequio ed esecuzione di norme nazionali e/o regionali che dovessero intervenire, successivamente alla stipula del contratto ed in corso della sua esecuzione, in materia di modalità e tempi di erogazione delle prestazioni di cui al presente appalto.



Art. 11. - Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà a seguito della presentazione della fattura da emettersi, con cadenza che verrà stabilita nel contratto, al termine dei relativi periodi di esecuzione del servizio, secondo la procedura di seguito riportata:

- rendicontazione da parte della DA delle prestazioni eseguite;
- computo delle eventuali penali da applicare secondo quanto previsto dai successivi Art. 11. - Penalità e Art. 12. - Modalità di applicazione delle penalità;
- comunicazione motivata alla DA dell'applicazione delle penalità;
- emissione da parte della DA della fattura elettronica in conformità alla normativa, anche di fonte regolamentare, vigente nel tempo e dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara);
- pagamento entro sessanta giorni dalla ricezione della fattura, salvo diverso accordo tra le parti.

È fatto obbligo alla DA di indicare le modalità con le quali la Tesoreria della SA dovrà effettuare il pagamento, comunicare tempestivamente eventuali intervenuti cambiamenti. La SA declina ogni responsabilità per il mancato incasso, da parte della DA, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione.


Art. 11. - Penalità

Il servizio oggetto dell'appalto deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto, la DA non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito e concordato .

L'azione di controllo e vigilanza da parte della SA non implicherà alcuna responsabilità a carico della stessa per quanto riguarda il funzionamento e la gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato; ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico della DA.

La SA si riserva, per mezzo del Responsabile dell'esecuzione del contratto, di verificare, periodicamente e/o a campione, la corretta esecuzione del servizio . In ogni caso, qualora la SA rilevi inadempienza o non corretta esecuzione del servizio da parte della DA, così come richiesto nel presente capitolato e/o dal progetto proposto dalla stessa DA, il Responsabile dell'esecuzione del contratto, a conclusione di specifica istruttoria notificata anche alla D A via PEC, addebita le seguenti penali:

- a) Per scioperi e cause di forza maggiore: in caso di sciopero la ditta aggiudicataria dovrà provveder e ad effettuare comunque il servizio, secondo il piano di emergenza all'uopo predisposto ed approvato dalla SA; in tal caso il relativo canone compenso sarà proporzionalmente ridotto in conformità alla minore prestazione effettuata.
- b) Per tempi di attesa allo sportello: in caso di attese agli sportelli direttamente riconducibili alla gestione del servizio da parte della DA sarà applicata una penale direttamente proporzionale al numero di utenti in attesa e ai tempi di attesa.




- c) Per mancato rispetto del programma di avvio del servizio: in caso di ritardo nella presa in carico del servizio rispetto a quanto previsto all'art. 2 del capitolato verrà addebitata una penale pari ad € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo; superati i 10 giorni di ritardo la SA si riserva di risolvere il contratto in danno all'aggiudicatario.
- d) In caso di ritardo nell'attivazione degli sportelli, verrà addebitata una penale pari a € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo e d in proporzione per ogni frazione dell'orario di sportello: superati i 30 giorni di ritardo la SA si riserva di risolvere il contratto in danno all'aggiudicatario.
- e) Per errore nella prenotazione: qualora per causa imputabile alla DA l'utente si presentasse per ricevere la prestazione in ora e/o giorno errato, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a risarcire il danno subito dall'utente con pagamento delle spese sostenute e richieste a risarcimento su motivata richiesta dell'utente.
- f) Per disdetta del contratto da parte della ditta aggiudicataria: qualora la ditta dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, la SA potrà rivalersi su tutto il deposito cauzionale a titolo di penale, oltre all'imputazione della maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta.
- g) Per ritardo nella presentazione dei reports richiesti e/o concordati: in caso di ritardo nella presentazione dei reports, secondo le modalità concordate, verrà addebitata una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo per singola rendicontazione statistica; superati i 30 giorni di ritardo la SA si riserva di risolvere il contratto in danno all'aggiudicatario.
- h) Per tempi di intervento/ripristino hardware (esclusivamente per il Lotto n. 3): si richiede un tempo minimo di intervento pari a 30 minuti dall'evento, non che l'attivazione della postazione operativa entro 1 ora dall'intervento. Oltre tale limite si applicherà una penale di € 150,00.

Le somme dovute per l'applicazione di penalità saranno decurtate direttamente dalla SA all'atto della liquidazione della fattura emessa in data immediatamente successiva all'applicazione della penalità.

Ritardi ripetuti costituiscono valido motivo perché il contratto si intenda risolto di diritto con conseguente incameramento, a titolo di ulteriore penale, della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Art. 12. - Modalità di applicazione delle penalità

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con la SA e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.



Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura. La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 13. - Risoluzione del contratto


Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";
- b) interruzione del servizio per fatto della DA;
- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- e) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;
- f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dalla SA;
- h) dopo la seconda contestazione alla DA per l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale;
- i) mancato adempimento degli impegni assunti con il "Progetto di assorbimento del personale" presentato in fase di offerta.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), la SA potrà comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo PEC, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della SA.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, la SA ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente PEC con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.



Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla SA rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 14. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

La SA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la DA fornirà alla SA ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.


Art. 15. – Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, la DA, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione aziendale e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nell'offerta risultata aggiudicataria, è tenuta ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, nonché dalla Legge Regionale 15 febbraio 2010, n. 24, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Il mancato adempimento degli obblighi scaturenti dall'attuazione del "Progetto di assorbimento del personale" proposto dalla DA in fase di presentazione dell'offerta comporta l'applicazione della clausola risolutiva di cui al precedente art. 13 lett. i).

Art. 16. - Foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Matera con esclusione espressa della competenza arbitrale.



Art. 17. - Norma di rinvio

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di accettarle incondizionatamente.

DATA _

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(indicare generalità, qualifica e firma) _____